

CAMERA ARBITRALE FORENSE DI CATANIA

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e sede

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Catania (di seguito anche Ordine), ai sensi dell'art.29, comma 1, lettera *n*) della legge 247/2012 e del Decreto del Ministero della Giustizia n.34 del 14.2.2017, la Camera Arbitrale Forense di Catania (di seguito anche Camera Arbitrale), aderente alla Camera Arbitrale Nazionale Forense.

La Camera Arbitrale ha sede e svolge le proprie funzioni presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Catania, siti nel Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza G. Verga, o presso sedi distaccate dello stesso.

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio ed autonomia organizzativa

La Camera Arbitrale è priva di personalità giuridica e di un patrimonio distinto ed autonomo rispetto a quello dell'Ordine, di cui costituisce articolazione interna.

I fondi per il funzionamento della Camera Arbitrale sono costituiti dagli introiti derivanti dai procedimenti arbitrali presso di essa svolti.

Nell'eventualità di loro insufficienza, l'Ordine provvederà all'eventuale erogazione delle risorse necessarie al funzionamento della Camera Arbitrale.

La Camera Arbitrale ha autonomia organizzativa e una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di procedura approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (di seguito anche COA), gestisce i rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentata dal suo Presidente.

Il COA stipulerà, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dagli arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale.

La Camera Arbitrale non può in alcun caso assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso di sé.

Art. 3 - Scopo e competenza

La Camera Arbitrale ha lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato e di contribuire così, promuovendo un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, a ridurre il carico della giurisdizione ordinaria, avvalendosi di arbitri iscritti nell'elenco appositamente formato secondo i criteri di cui al regolamento.

Svolge la propria attività mediante procedimenti arbitrali in tutte le materie compromettibili cui le parti accedano in forza di una clausola arbitrale, di un compromesso o di convenzione di arbitrato, con potere, per gli arbitri, di emettere provvedimenti cautelari.

Art. 4 – Personale dipendente

La Camera Arbitrale si avvale del personale dipendente dell'Ordine all'uopo delegato a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa.

I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa della Camera Arbitrale hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro contante dalle parti ed ogni pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario e/o con modalità elettroniche.

TITOLO II – ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 5 – Organi della Camera Arbitrale Forense di Catania

Organi della Camera Arbitrale Forense di Catania sono il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

La Camera Arbitrale è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti, nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ed individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata esperienza ed aventi i seguenti requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

Ferma restando la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del direttivo:

- a) gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
- b) i docenti universitari in materie giuridiche di ambito civilistico.

Del Consiglio Direttivo faranno parte quattro avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni e tre docenti universitari in materie giuridiche di ambito civilistico.

Il COA, nel nominare i componenti del Consiglio Direttivo, ne individua il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina ai sensi del comma 2, del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato.

I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli subentrati in sostituzione, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla Camera Arbitrale ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta inviata per posta elettronica ordinaria o con altri strumenti di comunicazione telematica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno 4 componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente e, in caso di suo impedimento, il componente del Consiglio Direttivo più anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito registro, anche telematico, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 8 – Funzioni e Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente della Camera Arbitrale la rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede.

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale determinandone l'ordine del giorno e, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, ne esprime all'esterno gli indirizzi e promuove l'attività della Camera Arbitrale.

Art. 9 – Funzioni e Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo tiene ed aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella "tabella A" (diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni, diritto della responsabilità civile, diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali, diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea) allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34 che viene allegata al presente Statuto.

L'Avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV del presente Statuto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'Avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'Avvocato in una o più aree di cui alla allegata tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'Avvocato iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione secondo le modalità previste dal regolamento. Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'Avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

L'Avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento, motivandone l'istanza. Il Consiglio Direttivo delibera conseguentemente.

Il Consiglio Direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

Il Consiglio Direttivo opera secondo la procedura di cui al Regolamento che viene approvato dal COA unitamente allo Statuto.

Art.10 - Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione

Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell'arbitro con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla Camera Arbitrale.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individua le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A del decreto del ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34 e procede alla designazione sempre nella modalità della rotazione.

La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.

Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.

Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica.

Il Consiglio Direttivo decide sulle istanze di ricsuzione o sostituzione di arbitri.

Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 Marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto 13 Agosto 2022 n.147 e comunque secondo i parametri indicati nella tabella allegata al regolamento della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente, sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza dei dati delle parti del procedimento.

Art. 11 - Segreteria

La segreteria della Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni amministrative di supporto connesse all'attività dell'organismo:

- a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);
- c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale;
- d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure e riceve gli atti delle parti;

e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo e degli arbitri, curando la verbalizzazione delle sedute e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli arbitri;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

I componenti del Consiglio Direttivo, gli arbitri, e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti, dei procedimenti e dei lodi.

TITOLO III - INCOMPATIBILITA' E ONORABILITA' DEGLI ARBITRI

Art. 13 - Incompatibilità

Non possono essere nominati arbitri i professionisti indicati nel D.M. Giustizia n. 34 del 14.02.2017.

Gli arbitri devono essere, al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Direttivo della Camera Arbitrale.

In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

Nel corso del procedimento l'arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 14 - Requisiti di onorabilità

Gli arbitri, per essere iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera Arbitrale, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

TITOLO IV – DEGLI ARBITRI E DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 15 – Elenco degli Arbitri

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Camera Arbitrale si avvale di arbitri iscritti in un apposito Elenco, suddiviso in Sezioni, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di procedura e dal codice etico.

Per poter essere inseriti nell'elenco, gli arbitri dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti all'albo degli Avvocati di Catania, o all'Albo di uno degli Ordini del distretto della Corte di Appello di Catania (Siracusa, Ragusa e Caltagirone) da almeno cinque anni;

- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive;
- essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo e con i contributi di Cassa Forense;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo;
- essere in possesso di idonea polizza assicurativa;
- avere svolto uno specifico corso di formazione per arbitri organizzato e/o riconosciuto dall'Ordine di Catania;

oppure

- avere svolto almeno cinque incarichi con funzioni di componente di Collegio Arbitrale o di Arbitro Unico o avere svolto funzioni giudicanti per almeno cinque anni.

2. Gli Arbitri iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con la Camera Arbitrale, possono collaborare anche con altre Camere Arbitrali e svolgere l'attività di arbitro in via autonoma; gli arbitri intrattengono con la Camera Arbitrale un rapporto di collaborazione libero professionale e del tutto autonomo.

3. Al Consiglio Direttivo compete deliberare sulle domande di iscrizione nell'Elenco degli arbitri presentate nei termini stabilito dal Regolamento; l'Elenco degli arbitri viene annualmente comunicato al COA a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – ONERI CONTABILI DELLA CAMERA ARBITRALE

Art. 16 - Registri contabili

La Camera Arbitrale è tenuta a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 17 - Entrate e uscite

Costituiscono entrate della Camera Arbitrale i proventi derivanti dalle procedure arbitrali.

Costituiscono uscite della Camera Arbitrale i compensi degli arbitri e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite confluiscono in appositi capitoli del bilancio dell'Ordine previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del COA.

Il rendiconto annuale della Camera Arbitrale costituisce parte integrante del rendiconto del COA.

Art. 18 - Controlli sulla gestione contabile della Camera Arbitrale

Il controllo sulla gestione contabile della Camera Arbitrale è affidato al COA.

Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale è tenuto a depositare presso il COA, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

TITOLO VI – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 19 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento di procedura

Ogni modifica del presente Statuto e del Regolamento di procedura dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Art. 20 - Allegati

Costituiscono allegati del presente Statuto, e ne fanno parte integrante: il Decreto del Ministero della Giustizia 14/02/2017 n. 34, pubblicato in G.U. il 24/03/2017; il Regolamento di procedura; la Tabella delle indennità dovute dalle parti alla Camera Arbitrale.